

VERBALE DI INCONTRO

Verona, il 31 maggio 2012

tra

il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale del Gruppo Banco Popolare e gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS. Dircredito – FD, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Ugl Credito e Uilca

Premesso che

- con riferimento al perdurante mancato insediamento del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà non è allo stato oggettivamente possibile avere certezza circa le tempistiche e l'esito positivo dell'iter autorizzativo da parte del Comitato stesso, nonché le tempistiche di erogazione delle prestazioni ordinarie previste a carico del citato Fondo;
- le Parti si sono pertanto incontrate per svolgere una ricognizione tecnica in merito al progetto *Social Hour* di cui all'accordo del 26.1.2012.

A seguito di tali verifiche le Parti hanno individuato le seguenti specifiche per l'attuazione del suddetto accordo 26.1.2012:

- l'Azienda riconoscerà agli interessati la facoltà, da esercitarsi entro l'8 giugno p.v., di confermare la domanda di sospensione dell'attività lavorativa per il periodo richiesto, fermo restando che tale periodo deve intendersi non retribuito fino al positivo pronunciamento da parte del Comitato Amministratore e alla correlata liquidazione delle prestazioni ordinarie a carico del Fondo;
in caso di esercizio di tale facoltà di conferma, l'Azienda, permanendo lo stato di incertezza di cui in premessa, si impegna, ai sensi della dichiarazione aziendale in calce all'articolo 3 dell'Accordo 26.1.2012, ad accogliere le eventuali richieste di rientro in servizio o di variazione del periodo di sospensione presentate prima del positivo pronunciamento;
nel caso di mancato esercizio di tale facoltà di conferma, l'Azienda riconosce altresì la possibilità di riproporre la domanda di adesione;
- su richiesta degli interessati l'Azienda si rende disponibile a sostenere, attraverso una forma di anticipazione della prestazione prevista a condizioni di assoluto favore, il reddito dei medesimi durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa fino al pronunciamento del Comitato Amministratore del Fondo e, comunque, non oltre la data di liquidazione delle suddette prestazioni ordinarie;
- il personale che abbia beneficiato della suddetta anticipazione resta in ogni caso impegnato alla restituzione di quanto appositamente riconosciuto; a tal fine l'Azienda valuterà positivamente eventuali richieste di anticipo delle posizioni previdenziali e di TFR;
- l'Azienda si impegna a presentare domanda per le prestazioni ordinarie, con effetto dalla data di avvio della sospensione lavorativa, per tutti i colleghi che abbiano confermato l'adesione al progetto in questione.

Sono confermate le fasi di verifica di cui all'articolo 6 dell'accordo 26.1.2012

Dircredito
Sinfub
Banco Popolare
Fabi
Fiba/Cisl
Ugl/Credito
Uilca
Fisac/Cgil

